

Egregio Cliente

Cuneo, 10 aprile 2019

Circolare di Studio

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTROLLI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Commercialisti

GROSSO Dott. Maurizio Giuseppe	maurizio.grosso@studiogrossodutto.it
DUTTO Rag. Manuela	manuela.dutto@studiogrossodutto.it
BIANCO Dott.ssa Anna	anna.bianco@studiogrossodutto.it
QUAGLIA Dott. Vincenzo	vincenzo.quaglia@studiogrossodutto.it
GIORDANO Dott.ssa Serena	serena.giordano@studiogrossodutto.it
SAMPÒ Dott.ssa Simona	simona.sampo@studiogrossodutto.it
DEMARIA Dott. Giovanni	giovanni.demaria@studiogrossodutto.it

Ufficio Contabilità

FERRERO Simona	simona.ferrero@studiogrossodutto.it
GIORDANO Federica	federica.giordano@studiogrossodutto.it
ALBERTI Stefania	stefania.alberti@studiogrossodutto.it
STELLINO Giulia	giulia.stellino@studiogrossodutto.it

Segreteria

GIRAUDO Antonella	segreteria@studiogrossodutto.it
COGNO Sabrina	segreteria@studiogrossodutto.it

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Riduzione dei parametri per la nomina dell'organo di controllo interno (o del revisore) nelle società a responsabilità limitata	pag. 3
3. Entrata in vigore e decorrenza dell'obbligo di nomina	pag. 3
4. Ulteriori novità nella disciplina delle società a responsabilità limitata	pag. 4

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza specifica. Tutte le informazioni contenute nella presente circolare sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori o inesattezze.

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/03 e ART.13 REG. n. 679/2016. La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati secondo le modalità e per le finalità collegate ai rapporti professionali e contrattuali intercorrenti con gli interessati e verranno conservati per il periodo temporale ivi definito. Per finalità informative, si segnala che non è intenzione del Titolare del trattamento quella di trasferire tali dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e che, in ogni caso, non verranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo quanto previsto da specifici obblighi di legge e/o contrattuali.

Inoltre, si segnala il diritto da parte Sua di ottenere in qualsiasi momento l'indicazione dell'origine di tali dati personali, delle finalità e modalità del trattamento così come definiti nell'ambito della definizione dei predetti rapporti, degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, nonché il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha, infine, il diritto di revocare il predetto consenso in qualsiasi momento, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a segreteria@studiogrossodutto.it

1. Premessa

Il CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019) introduce rilevanti misure per le Imprese in materia di individuazione e prevenzione dell'insolvenza e della crisi di impresa.

La nuova normativa, particolarmente articolata e complessa (circa 400 articoli), ha come scopo principale quello di favorire l'emersione tempestiva, ove presente, di situazioni di crisi aziendale, anticipando così gli interventi conseguenti alle segnalazioni di rischi di insolvenza, evitando che quest'ultima si manifesti in modo irrimediabile e favorendo in questo modo la conservazione e la continuità dell'attività aziendale.

In particolare, i soggetti tenuti a segnalare tempestivamente la presenza di rischi di insolvenza all'apposito organismo (Organismo di composizione della crisi – OCRI) istituito presso la competente Camera di Commercio, saranno i seguenti:

- organi di controllo interni delle società (Collegio Sindacale/Sindaco Unico, Revisore legale)
- Agenzia delle Entrate (qualora il debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche superi il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre);
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (qualora i crediti affidati, superino il milione di euro);
- Inps (qualora vi sia un ritardo di sei mesi di contributi previdenziali per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell'anno precedente).

A questo proposito, gli Amministratori avranno l'obbligo di istituire assetti amministrativi e contabili idonei alla rilevazione tempestiva della crisi, mentre gli organi di controllo avranno l'obbligo a loro volta di verificare continuamente tale adeguatezza.

Nella presente Circolare vengono esaminate le principali novità in materia di controlli societari per le SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con particolare riferimento all'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno (o del revisore).

2. Riduzione dei parametri per la nomina dell'organo di controllo interno (o del revisore) nelle società a responsabilità limitata

Tra le altre novità, il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” ha abbassato significativamente i limiti di cui all'art. 2477, comma 1, lettera c) del Codice Civile, a partire dai quali la nomina degli organi di controllo interno alle società a responsabilità limitata diventa obbligatoria.

Innanzitutto, si precisa che rimangono invariati i primi due requisiti di cui alle lettere a) e b) del predetto articolo, i quali prevedono la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (o del revisore) nei casi in cui:

- a) la società a responsabilità limitata sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; oppure
- b) la società a responsabilità limitata controlli una società (Spa o Srl) a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti.

Le novità apportate dal Codice della crisi d'impresa riguardano, invece, la lettera c) del richiamato articolo 2477, che prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore) in capo alle società a responsabilità limitata che abbiano **superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

- **totale attivo di stato patrimoniale: 2 milioni di euro** (soglia precedente: 4,4 milioni di euro);
- **ricavi delle vendite/prestazioni: 2 milioni di euro** (soglia precedente: 8,8 milioni di euro);
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità** (soglia precedente: 50 unità).

Tale ultimo **obbligo di nomina cessa qualora, per tre esercizi consecutivi non venga superato alcuno dei suddetti limiti** (in precedenza erano sufficienti due esercizi al di sotto dei limiti per la cessazione dell'obbligo).

Resta ferma, nel caso dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco/Revisore), la possibilità che tale organo sia **monocratico**.

3. Entrata in vigore e decorrenza dell'obbligo di nomina

Il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, con specifico riferimento alle modifiche di cui al punto

precedente, ha fissato in nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina (ossia a partire dal 16 marzo 2019) il termine entro il quale le società a responsabilità limitata già costituite dovranno uniformare gli statuti alle nuove disposizioni ed assicurare la compiuta costituzione ed il funzionamento degli organi di controllo (pertanto, **entro il 16 dicembre 2019**).

Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 2477 c.c., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi di cui sopra e, quindi, gli esercizi 2017 e 2018. Pertanto, stante che l'esercizio 2019 costituirà già, per coloro i quali ricadranno nell'ambito di applicazione della nuova disciplina, il primo esercizio oggetto delle attività di controllo, ai fini di un migliore espletamento dell'attività da parte dell'organo di controllo designato (ed a sostanziale parità di costo per la società revisionata), è consigliabile provvedere ad uniformare gli statuti societari, nonché alla conseguente nomina del Sindaco/Revisore legale, già in fase di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018.

4. Ulteriori novità nella disciplina delle società a responsabilità limitata

Per completezza, si segnala che l'art. 377 del Codice della crisi d'impresa ("*Assetti organizzativi societari*") ha previsto che all'art. 2475 del Codice Civile ("*Amministrazione della società*" a responsabilità limitata) si applichi, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c. in materia di amministrazione delle società per azioni: in particolare, tale ultimo articolo prevede (comma 5) in capo agli organi delegati all'interno del Consiglio di Amministrazione, l'obbligo, su base almeno semestrale, di informativa al Consiglio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Infine, l'art. 378 del Codice della crisi d'impresa ha inserito un nuovo comma all'articolo 2476 c.c. ("*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*"), in base al quale gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: l'azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

A differenza di quanto esposto al punto 3., i suddetti obblighi di informativa / responsabilità decorrono dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia a partire dal 16 marzo 2019.

* * * * *

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti, nonché per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Distinti Saluti